



COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI

**COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
PER ALBO PRETORIO VIRTUALE**

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELL'ADDIZIO=
NALE COMUNALE ALL'IRPEF DA SOTTOPORRE ALL'APPROVA=
ZIONE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.L=
GS. 267/2000.

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di luglio presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DOTT. ROMAGNO ROBERTO	SINDACO	P
REDAVID PASQUALE	VICE SINDACO	P
DOTT. DEFILIPPIS VITO GRAZIO	ASSESSORE	P
DOTT. IAFFALDANO GIUSEPPE CARMINE	ASSESSORE	A
RAG. MARTIRE MICHELE	ASSESSORE	P
DOTT. MASTROCRISTINO NICOLA	ASSESSORE	P
DOTT.SSA REDAVID ANGELA	ASSESSORE	P
SIMONE STEPHI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il DOTT. ROMAGNO ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE GALLUCCI FLORIANA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA

Premesso:

- **Che** l'art. 151, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha fissato al 31 dicembre di ciascun anno il termine per gli Enti Locali per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- **Che** il comma 16, dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000 (Legge Finanziaria 2001), e successive modificazioni ed integrazioni, prevede quanto segue: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF....., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;
- **Che** il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007), recita testualmente che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Preso atto

- Che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012”*:

Considerato:

- **che** con il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, veniva istituita l'Addizionale Provinciale e Comunale al Reddito delle Persone fisiche avente decorrenza dal 1° gennaio 1999;
- **che** con la normativa suddetta è stato introdotto un tributo di “mero gettito”, volto a garantire ai Comuni risorse finanziarie a fronte del taglio dei trasferimenti erariali e dell'attribuzione di nuove funzioni amministrative;
- **che** in virtù del suddetto decreto, i Comuni potevano stabilire una aliquota variabile – cosiddetta “Addizionale opzionale” – da applicare all'IRPEF, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti percentuali, in un triennio, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- **che** il comma 142 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ha modificato ed integrato in più punti il D.Lgs. n. 360 del 28/9/98, stabilendo in particolare che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale deve essere Deliberata con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 1997;
- **che** l'art. 1, comma 144, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha soppresso all'art. 1 comma 51 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 le parole “e 2007” ed ha eliminato i limiti previsti da detta norma circa le variazioni dell'aliquota di compartecipazione all'Addizionale IRPEF;
- **che** a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 1 comma 142 lettera a) della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) l'articolo 3 del D.Lgs. 360/1998 stabilisce che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Tenuto conto

- **che** con delibera del Commissario Prefettizio n. 82 del 18/03/1999 è stata stabilita per l'anno 1999 una aliquota opzionale di 0,2 punti percentuali dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/2/2000 è stata stabilita per l'anno 2000 una aliquota opzionale di 0,3 punti percentuali dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13/3/2001 è stata confermata per l'anno 2001 una aliquota opzionale di 0,3 punti percentuali dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- **che** anche per le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005 si confermava l'aliquota una aliquota opzionale di 0,3 punti percentuali dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- **che** da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2006 è stata confermata per l'anno 2006 una aliquota opzionale di 0,3 punti percentuali dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- **che** ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 *“In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”* e, pertanto, non essendo intervenuta alcuna nuova Deliberazione di variazione della suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, la stessa aliquota si intende prorogata alle annualità dal 2007 al 2011;

Verificato

che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota del Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale protocollo n. 938/2007/DPF/UFF del 12 marzo 2007, fornendo chiarimenti circa le modifiche al D.Lgs. 360/98 introdotte dall'articolo 1 comma 142 della citata Legge 296/2006, ha confermato che la competenza per l'approvazione del Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF e la disciplina delle eventuali soglie di esenzione spetta Consiglio Comunale, precisando comunque che stando il disposto del comma 169 della Legge 296/2006, *“qualora il comune abbia già provveduto in passato ad istituire l'addizionale in discorso, non vi è la necessità di procedere a nuove deliberazioni, fatto salvo il caso in cui l'amministrazione comunale intenda modificare la misura dell'aliquota o introdurre la citata esenzione a norma dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360 del 1998”*:

Individuata, pertanto, la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Constatato

che l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modifiche in Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 28 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 126, confermata in seguito dall'art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2012, n. 220 secondo cui i comuni possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre i 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre i 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre i 75.000 euro, 43 per cento;

Ritenuto:

di voler sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nell'ambito degli equilibri del Bilancio di Previsione dell'anno 2012, una proposta di regolamentazione delle aliquote “di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF” di cui il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che differenzi le aliquote sulla base dei scaglioni dell'imposta fissati dal citato D.P.R. 917/1986 che risponda a criteri di progressività dell'addizionale;

Visto il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni; **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto l'art. 1 commi 142 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Visto il D.L. 28 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 126

Visto la D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modifiche in Legge 14 settembre 2011 n. 148

Visto la Legge 13 dicembre 2012, n. 220;

Visto il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2012 n. 14;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. Che** sia avanzata proposta al Consiglio Comunale per l'adozione del seguente Regolamento concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo del 28 settembre 1998 n. 360, composto da numero due articoli:

REGOLAMENTO DELL'ALiquOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

(Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione dell'Addizione Comunale all'IRPEF prevista dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, viene determinata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:
 - a) scaglione da 0 euro e fino a 15.000 euro, - Aliquota 0,65 per cento;
 - b) scaglione oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro, - Aliquota 0,70 per cento;
 - c) scaglione oltre i 28.000 euro e fino a 55.000 euro, - Aliquota 0,75 per cento;
 - d) scaglione oltre i 55.000 euro e fino a 75.000 euro, - Aliquota 0,78 per cento;
 - e) scaglione oltre i 75.000 euro, - Aliquota 0,80 per cento.

Art. 2

(Assoggettabilità dei redditi all'addizionale)

1. Per l'anno 2012 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito di cui all'articolo precedente si applicano a tutti i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. senza alcuna esenzione dal tributo;
 2. Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.
- 2. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. ROMAGNO ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GALLUCCI FLORIANA

Parere Favorevole per la REGOLARITA' TECNICA espresso in data 05-07-2012 ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CHIANTERA ANTONIO

Parere per la REGOLARITA' CONTABILE espresso in data _____ ai sensi dell'art.49 – comma 1– del D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESP. SERV. FINANZ.
F.to TETRO MICHELE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 06-07-2012 al 21-07-2012

Rutigliano, li 06-07-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: GALLUCCI FLORIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 – 4° comma del D.Lgs n°267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs n°267/2000.

Rutigliano, li 06-07-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: GALLUCCI FLORIANA